



ALLEGATO 2

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2016-2018

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto del servizio di trasporto scolastico, dai punti di raccolta dislocati all'interno del territorio comunale fino ai plessi scolastici (Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado site nel territorio del Comune di Campo nell'Elba) e viceversa, con inizio il 1 aprile 2016 e scadenza il 30 giugno 2018.

Il servizio deve essere reso conformemente al calendario scolastico ed agli orari, fissati dalle istituzioni scolastiche, in accordo con il Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Campo nell'Elba, comunicati annualmente all'affidatario; in allegato al presente capitolato, nel Piano Attuativo di Trasporto annuale (Allegato A), sono riportati, a titolo esemplificativo, i percorsi effettuati nel corrente anno scolastico.

Si prevede, come da offerta resa in sede di gara, la possibilità di utilizzare il servizio, anche al di fuori del trasporto scolastico, per altre iniziative promosse dall'Amministrazione stessa o dall'Istituto Scolastico (escursioni, uscite didattiche, attività extrascolastiche, ecc.). La remunerazione per tali uscite rientra nell'offerta presentata quale servizio aggiuntivo, gratuito.

Per le ulteriori uscite eccedenti il numero proposto dall'aggiudicatario in sede di offerta, lo stesso è tenuto a prestare il servizio di trasporto alle condizioni economiche di aggiudicazione del presente appalto, anche se richieste da altri soggetti purché concordate e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO.

La durata dell'appalto è fissata a partire dal 1 aprile 2016 e scadenza il 30 giugno 2018. Qualora alla scadenza prevista dell'appalto l'Amministrazione Comunale non abbia ancora provveduto ad individuare il successivo contraente, non avendo completato le formalità relative all'appalto e conseguente affidamento del servizio, l'appaltatore si impegna, dietro semplice richiesta scritta, ad effettuare il servizio fino alla data di assunzione dello stesso da parte della ditta subentrante, per un periodo massimo di

proroga pari ad un anno scolastico. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto in essere e nel relativo capitolato.

ART. 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio di trasporto scolastico, da e per le Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado site nel territorio del Comune di Campo nell'Elba, dovrà essere svolto dall'aggiudicatario dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico dell'Istituto Comprensivo riferito a ciascun ordine di scuola, mediante l'utilizzo di proprio personale e n.3 mezzi di proprietà dell'Amministrazione Comunale concessi all'aggiudicatario in comodato d'uso gratuito, di seguito identificati:

1. DaimlerChrysler AG 670, targa DM 614 AJ, capienza n. 56 posti, data immatricolazione: 25.02.2008;
2. DaimlerChrysler AG 670, targa DM 557 AJ, capienza n. 47 posti, data immatricolazione: 01.02.2008;
3. Fiat Iveco 49.12, targa AC 535 NV, data immatricolazione: 01.03.1994

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale dotarsi a breve di un nuovo automezzo scuolabus che andrà a sostituire il Fiat Iveco targato AC 535 NV.

La ditta aggiudicataria è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio di trasporto pubblico e la loro circolazione su strade ed aree pubbliche.

Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario scolastico e dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario stesso, secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche. Il servizio è svolto dalla ditta aggiudicataria nel rispetto delle direttive del Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Campo nell'Elba, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione entro l'orario di inizio delle lezioni e che al termine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno. Spetta all'Amministrazione Comunale comunicare all'aggiudicatario gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno scolastico.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Campo nell'Elba, in collaborazione con la ditta aggiudicataria, provvederà annualmente ad elaborare un piano di esecuzione del servizio, tenendo conto delle specifiche esigenze dell'utenza e dell'articolazione dell'attività scolastica; tale piano definirà gli itinerari del servizio di trasporto scolastico individuando le scuole interessate, le località, i punti e gli orari di raccolta e riconsegna, il numero di utenti ed il chilometraggio. La ditta aggiudicataria dovrà conformare il servizio alle prescrizioni del piano annuale di trasporto che, per il primo anno, risulta indicativamente riportato all'Allegato A al presente capitolato. Il piano annuale di trasporto alunni potrà essere variato in ogni momento dalla stazione appaltante, in riferimento a tutte le sue componenti, al verificarsi di circostanze non prevedibili e, in ogni caso, di nuove esigenze, anche di tipo organizzativo.

La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e uscita che dovessero verificarsi sia all'inizio che durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito dell'adozione di nuovi orari scolastici, scioperi, assemblee

sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante.

Gli itinerari, le fermate, i punti di raccolta possono subire variazioni in ogni momento, per situazioni di emergenza, per problemi di viabilità, per divieti di transito alla circolazione, per emergenze metereologiche o altre condizioni simili. In tali evenienze, laddove l'emergenza e la condizione di estemporaneità non consentano di concordare preventivamente con l'Amministrazione Comunale le necessarie misure da attuare, il conducente del mezzo ha facoltà di decisione in merito.

I percorsi ordinari potranno subire degli ampliamenti o delle riduzioni anche per altre esigenze e/o a seguito di modifiche di organizzazione del servizio tali da prevedere l'interessamento di altri territori comunali: qualora le variazioni verificatesi siano contenute entro il *20% del chilometraggio* presunto, l'importo concordato non subirà alcuna modifica; nel caso di variazioni maggiori, si procederà invece ad un adeguamento del corrispettivo in base al *costo chilometrico* del servizio che costituisce lo strumento per quantificare l'importo da integrare o detrarre.

Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità del servizio di trasporto scolastico garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Salvo eventuali casi di forza maggiore, indipendenti dal fatto dell'aggiudicatario, di cui dovrà essere data tempestiva notizia al Responsabile dell'Area Amministrativa, il servizio di trasporto scolastico non dovrà subire alcuna interruzione.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la ditta agisca in difformità alle leggi e regolamentazioni in materia, il Comune di Campo nell'Elba potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo art.17 nonché, nei casi previsti, alla risoluzione del contratto, riservandosi la valutazione di eventuali maggiori danni.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, il comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore, eseguendo d'ufficio il servizio anche attraverso l'affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questa applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni, come previsto dal presente capitolato.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi ed ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle condizioni, termini e modalità contenute nel presente Capitolato ed alle istruzioni che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante, eseguendo tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, pena la risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio, con eccezione

per eventuali soggetti preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale. A tale fine il Responsabile dell'Area Amministrativa, all'inizio di ogni anno scolastico e comunque nel corso del medesimo, in caso di eventuali variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto ad usufruire del servizio e degli eventuali altri soggetti autorizzati.

La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali la stazione appaltante declina fin d'ora ogni responsabilità.

Nello svolgimento del servizio, l'aggiudicatario è inoltre tenuto:

- a. a sorvegliare gli alunni, non abbandonando i veicoli utilizzati per il trasporto;
- b. a garantire ad ogni utente il posto a sedere; è vietato il trasporto degli utenti in piedi;
- c. ad assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate concordate e ad avvisare preventivamente i genitori qualora vi siano variazioni di percorso;
- d. ad osservare gli orari e gli itinerari prescritti, non apportandovi alcuna variazione, se non previa espressa autorizzazione della stazione appaltante;
- e. a non usare i veicoli per altri scopi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato;
- f. a tenere una velocità rispettosa dei limiti previsti dal codice della strada ed a osservare le norme vigenti sia in materia di circolazione che in materia di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia;
- g. a recepire il vigente Regolamento Comunale dei Servizi Scolastici e le sue eventuali successive modifiche ed a disporre che il personale adibito al servizio di trasporto scolastico abbia cura di darvi piena e puntuale applicazione;
- h. a non consentire l'accesso ai veicoli di passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione; per nessuna ragione sarà tollerato sugli autobus un carico superiore al massimo di viaggiatori fissato nella carta stessa;
- i. a non consentire che sui veicoli si fumi ed a sorvegliare affinché tale divieto sia rispettato;
- j. a dare immediata comunicazione al Comune di Campo nell'Elba di tutti i sinistri ed incidenti eventualmente occorsi, quali che siano la loro gravità ed i danni causati;
- k. a segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale eventuali episodi di utenti o accompagnatori non in regola con le norme comportamentali che disciplinano il servizio.

E' fatto altresì obbligo all'aggiudicatario di dotare ciascun autista di telefono cellulare da utilizzare durante il servizio, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, per garantire l'immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale di eventuali incidenti che dovessero verificarsi e, comunque, in caso di emergenze; i relativi numeri telefonici saranno comunicati, a cura dell'Amministrazione, agli utenti al fine di consentire loro di avvisare gli autisti in caso di necessità afferenti il servizio.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a presentare, prima dell'assunzione del servizio, la seguente documentazione:

- dichiarazione con l'indicazione dell'indirizzo, numero di telefono e fax, indirizzo di posta elettronica, della sede operativa locale, unitamente al nominativo del responsabile del servizio
- copia delle carte di circolazione dei mezzi sostitutivi eventualmente da impiegare

- elenco nominativo del personale impiegato nel servizio con indicazione di ciascun contatto telefonico cellulare
- copia dei contratti di lavoro del personale impiegato per le attività oggetto dell'appalto
- copia delle patenti di guida e delle CQC dei conducenti
- la documentazione di cui al successivo art. 8 in merito alla normativa in materia di sicurezza
- la documentazione di cui al successivo art.10 in merito alle responsabilità.

L'aggiudicatario è in ogni caso tenuto ad effettuare tutte le prestazioni, i servizi e le forniture strumentali, connesse o complementari alle prestazioni oggetto dell'appalto, quantunque non indicate nel presente capitolato, restando per esse compensato con il corrispettivo convenuto, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli che ritenga opportuni e di richiedere all'aggiudicatario l'adozione di provvedimenti nei confronti del personale per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di inidoneità al servizio.

ART. 5 - AUTOMEZZI

Per lo svolgimento del servizio la stazione appaltante concederà all'impresa aggiudicataria, mediante contratto di comodato d'uso a titolo gratuito, i seguenti automezzi di proprietà del Comune di Campo nell'Elba:

1. DaimlerChrysler AG 670, targa DM 614 AJ, capienza n. 56 posti, data immatricolazione: 25.02.2008;
2. DaimlerChrysler AG 670, targa DM 557 AJ, capienza n. 47 posti, data immatricolazione: 01.02.2008;
3. Fiat Iveco 49.12, targa AC 535 NV, data immatricolazione: 01.03.1994

fatta salva la sostituzione del mezzo di cui al punto 3 con nuovo scuolabus di cui l'Amministrazione Comunale ha intenzione a breve di dotarsi.

Il comodato d'uso è regolato dal presente articolo nonché, per quanto qui non disciplinato, dalle norme del codice civile in materia di comodato.

Gli automezzi vengono concessi dal Comune nello stato in cui si trovano e sarà onere dell'aggiudicatario provvedere alle operazioni manutentive eventualmente necessarie per la sua messa in esercizio in conformità al codice della strada ed al regolamento attuativo nonché ad ogni altra norma in materia di circolazione, tenuto conto dell'uso cui l'automezzo è destinato. A tal fine, lo stato degli automezzi di proprietà comunale verrà specificato in apposito verbale di consegna da redigersi all'atto dell'immissione in possesso; alla riconsegna verrà redatto nuovo verbale in contraddittorio tra le parti. La ditta aggiudicataria si impegna ad usare i mezzi di proprietà comunale dati in comodato d'uso per lo svolgimento del servizio con diligenza ed a restituirli nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, fatta salva la normale usura.

Per tutta la durata dell'appalto, l'aggiudicatario deve provvedere a:

- a) mantenere gli automezzi adibiti al servizio in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria, nonché garantire la costante conformità degli stessi alle norme vigenti ed a quelle che dovessero esse successivamente emanate;

b) effettuare il collaudo tecnico dei veicoli (revisione) presso la Motorizzazione Civile, con la periodicità prevista dalla normativa vigente; la carta di circolazione dovrà puntualmente riportare la registrazione del collaudo tecnico effettuato.

Relativamente ai suddetti automezzi resteranno, inoltre, ad esclusivo carico dell'aggiudicatario gli oneri di seguito indicati:

- spesa per carburanti, lubrificanti, oli, gomme e manutenzione ordinaria del mezzo;
- pulizia, lavaggio e sanificazione esterna ed interna quando l'uso e le condizioni metereologiche lo rendano necessario e dotazione dei dispositivi di equipaggiamento obbligatori previsti dall'art. 72 del C.d.S.;
- ogni altra spesa o attività che si renda necessaria al fine di conservare l'automezzo in costanti condizioni di efficienza e di sicurezza, diversa da quelle di seguito indicate a carico della stazione appaltante.

Resteranno ad esclusivo carico del Comune di Campo nell'Elba gli oneri di seguito indicati:

- tassa di circolazione e assicurazione R.C. Auto;
- manutenzione straordinaria, salvo che la stessa consegua a fatto, diverso dal normale deterioramento, addebitabile all'affidatario.

Al termine dell'appalto l'Amministrazione si riserva di valutare, avvalendosi di soggetti esterni che operano nel settore specifico, lo stato dei mezzi riconsegnati al fine di accertare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali richiesti.

ART. 6 - AUTOMEZZI SOSTITUTIVI

L'affidatario dovrà essere in possesso o avere l'effettiva disponibilità di mezzi idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi messi a disposizione dall'Ente, in caso di avaria, guasti o problemi tecnici, aventi capienza sufficiente per le esigenze del servizio e rispondenti ai requisiti di legge, assicurando tale disponibilità per un periodo massimo di 20 (venti) giorni; a tal scopo l'impresa dovrà produrre in sede di offerta l'elenco dettagliato di tali mezzi indicando la data di immatricolazione, il numero di telaio, la targa ed il numero dei posti, gli estremi della copertura assicurativa RCA.

Tali automezzi dovranno essere intestati, immatricolati ed omologati secondo le disposizioni di legge e di regolamento in vigore, essere rispondenti alla normativa vigente in materia, per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni, caratteristiche tecniche ed essere dotati apertura a distanza degli sportelli. Dovranno altresì portare sulla fiancata la dicitura "SCUOLABUS".

Nei confronti di tali mezzi l'aggiudicatario si assume gli obblighi di cui al precedente art.5, oltre:

- al pagamento della tassa di circolazione e della assicurazione R.C. Auto;
- alla manutenzione straordinaria.

ART. 7 – RICOVERO AUTOMEZZI

Al termine del quotidiano servizio i mezzi di proprietà del Comune devono essere ricondotti nell'apposito luogo all'uopo individuato, in accordo con l'Amministrazione, dall'aggiudicatario che risponderà di eventuali danni ai mezzi, provocati anche da atti vandalici.

I chilometri percorsi dai mezzi adibiti al servizio dalla/alla sede di rimessaggio degli scuolabus, anche se posta al di fuori del territorio comunale, non saranno computati ai fini della determinazione del corrispettivo e i relativi oneri si intendono pertanto posti a carico dell'aggiudicatario.

ART. 8 –PERSONALE IMPIEGATO E TUTELA DEI LAVORATORI

Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell'appalto, la ditta aggiudicataria si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, munito dei requisiti di legge per la guida di scuolabus (patente D e Carta di Qualificazione Conducente - CQC - ai sensi dell'art. 116, comma 3 ed 8 del Codice della Strada - D.Lgs. 285/92, smi, e dai Decreti del Ministero Infrastrutture e trasporti del 7 febbraio 2007 e del 26 aprile 2010). I conducenti devono essere riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile, restando l'appaltatore impegnato a sostituire immediatamente coloro che venissero dichiarati inabili. La ditta aggiudicataria sarà responsabile delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.

La ditta aggiudicataria è tenuta nei confronti del proprio personale al pieno rispetto sia della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza sia della normativa di sicurezza dei lavoratori; essa risulta responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni. Il Comune di Campo nell'Elba resterà estraneo a qualunque rapporto fra l'aggiudicatario ed il personale da esso adibito al servizio, sia, tale personale, dipendente, socio o ad altro titolo impiegato dall'aggiudicatario.

L'affidatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro; a tal fine dovrà assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro dotando gli operatori degli indumenti e dei dispositivi di protezione ed in generale ottemperando alle disposizioni recate dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e dalle altre comunque previste in materia, ivi compreso l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti.

Si intendono a carico dell'aggiudicatario le retribuzioni e i compensi diversi spettanti al proprio personale, nonché i relativi oneri assicurativi e previdenziali.

Il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento riportante le generalità dell'autista e dell'impresa, conformemente alle previsioni contenute nell'art.18, comma 1 lett. u) e art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008. La ditta aggiudicataria si impegna, all'inizio del servizio, a fornire al Comune di Campo nell'Elba tutte le informazioni di seguito indicate ed a segnalare tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni che si verificassero nel corso del periodo contrattuale:

- elenco nominativo degli addetti impiegati per il servizio aggiudicato, da redigere secondo le specifiche di cui al precedente art.4;
- nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Documento di Valutazione dei Rischi dell'impresa, al fine di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'aggiudicatario è tenuto a sostituire i conducenti che per qualsiasi causa fossero assenti con altri idonei ed abilitati allo svolgimento del servizio.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata direttamente dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dal competente Ispettorato del Lavoro, il Comune medesimo comunicherà all'appaltatore l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo; il pagamento all'aggiudicatario del corrispettivo non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato dagli organi competenti che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante né avrà titolo al risarcimento dei danni.

ART. 9 - NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

Il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, vista l'età degli utenti e la necessità di garantirne l'incolumità. Durante lo svolgimento del servizio è pertanto fatto divieto al conducente di far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso, fatta eccezione per il personale accompagnatore autorizzato dall'Amministrazione Comunale, di caricare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione, di fumare e bere bevande alcoliche, di deviare dal percorso concordato, di effettuare fermate non previste e di non effettuare fermate previste. Il personale della ditta aggiudicataria è tenuto alla piena e puntuale applicazione del vigente Regolamento comunale per il trasporto scolastico e, in particolare, a segnalare al Responsabile dell'Area Amministrativa eventuali comportamenti non idonei o eventuali danni tenuti o arrecati da parte degli utenti del servizio.

In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (es. molestie, fumo alla guida, velocità eccessiva e pericolosa) e comunque in caso di difetto di capacità professionale, inosservanza degli obblighi comportamentali previsti nel presente capitolato o di comportamento non confacente alle esigenze del servizio da parte del personale autista, accertati dalla stazione appaltante, la ditta aggiudicataria, ferma l'applicazione delle penali previste nel successivo art.17, è tenuta alla sostituzione degli autisti a semplice richiesta dell'Amministrazione stessa.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ

È posta a carico dell'aggiudicatario ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo la stazione appaltante ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

L'aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell'aggiudicatario stesso o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante o di compensi da parte della stessa, fatti salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

Conseguentemente, l'aggiudicatario esonera la stazione appaltante ed il Servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.

A garanzia di quanto sopra l'impresa aggiudicataria dovrà essere provvista di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto, valevoli per un periodo pari alla durata dell'appalto. In particolare l'aggiudicatario dovrà disporre e presentare all'Amministrazione:

- a. polizza assicurativa RCA per ogni mezzo sostitutivo di sua proprietà da adibire eventualmente al servizio con un massimale unico di almeno 6.000.000,00, comprensiva di R.C. dei trasportati e della copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi, nonché corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del proprietario del mezzo e del conducente quando non coincide con il proprietario, nel caso di:
 - conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;
 - danni subiti da terzi trasportati;
 - trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
 - veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.lgs 285/1992 (Codice della Strada) s.m.i.;
- b. idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi, corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune di Campo nell'Elba, a copertura di tutti i danni che possano essere provocati a terzi nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.
- c. idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso i prestatori d'Opera, corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune di Campo nell'Elba, a copertura dei danni sofferti da prestatori di lavori da lui dipendenti per i quali è prestata l'assicurazione, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e della Legge 14.02.2003 n.30 per gli infortuni (escluse le malattie professionali).

Le polizze di cui ai punti **b.** e **c.** (che potranno essere stipulate anche cumulativamente) dovranno garantire la copertura del servizio espletato dall'aggiudicatario sia con mezzi propri sia con i mezzi comunali concessi in comodato.

La mancata costituzione delle polizze assicurative e la mancata consegna delle copie delle stesse entro il termine stabilito dalla stazione appaltante, determinerà la decadenza dall'aggiudicazione del servizio.

Trovano in ogni caso applicazione gli artt. 128, 165 e 166 del D.P.R. n. 207/2010.

La stazione appaltante sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle garanzie assicurative.

ART. 11 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PREZZI

L'aggiudicatario riconosce, con la semplice presentazione dell'offerta, di essersi reso pienamente edotto ed avere tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e le circostanze connesse, che possono avere influenza sull'esecuzione del contratto e sulla

determinazione dei prezzi e di disporre di idonea struttura organizzativa per provvedere agli adempimenti amministrativi e contrattuali derivanti dall'assunzione del servizio. L'aggiudicatario assume il rischio completo e incondizionato della gestione a proprio carico.

Il valore del presente appalto, in considerazione che il servizio verrà effettuato con mezzi di proprietà della stazione appaltante e conducenti dell'aggiudicatario, è determinato moltiplicando il costo unitario per Km percorso, pari ad € 1,68 (uno/sessantotto) per i Km di percorrenza annuale stimati, pari a circa km 50.000, il cui risultato è ulteriormente commisurato alla durata dell'appalto.

Si precisa che il costo unitario a Km è stato stabilito tenendo conto della Determinazione 10.07.2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Consulta Generale per l'Autotrasporto e la Logistica, Osservatorio sull'attività di autotrasporto relativa ai costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi.

L'importo del corrispettivo verrà corrisposto dal comune in rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura; i relativi pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa ai sensi del D. Lgs. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, previo accertamento della regolarità della fornitura del servizio, a mezzo di mandato diretto intestato all'aggiudicatario ed esigibile presso la Tesoreria Comunale.

Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Campo nell'Elba, Piazza Dante Alighieri n.1 – 57034 Marina di Campo (LI) C.F. 82001510492, e riportare (all'interno delle stesse o in allegato) un prospetto riassuntivo con la specifica dei chilometri giornalieri e complessivi mensili effettivamente percorsi da ciascun mezzo impiegato; tale prospetto dovrà essere vistato dal Responsabile dell'Area Amministrativa.

Il pagamento resta subordinato all'accertamento della regolarità contributiva in materia previdenziale ed assistenziale (D.U.R.C.), attestata dai competenti Uffici Inps e Inail e previa acquisizione del nulla osta prescritto per gli eventuali pagamenti di importo superiore ad € 10.000,00 ai sensi dell'art.48 bis D.P.R. n. 602/1973 e dell'art.2 D.M. n.40 del 18/01/2008. Il tempo occorrente per il rilascio di tali certificazioni, da parte delle competenti autorità (dall'invio della richiesta al ricevimento della certificazione) non viene computato nel suddetto termine ai fini del calcolo degli eventuali interessi dovuti, ai sensi D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012.

La stazione appaltante ha facoltà di controllo e di contestazione sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni rese; in caso di contestazione, il termine della liquidazione del corrispettivo mensile è sospeso sino al ricevimento delle deduzioni dell'aggiudicatario ed allo scioglimento delle riserve.

Dal corrispettivo la stazione appaltante detrarrà l'importo delle eventuali sanzioni pecuniarie applicate a carico della ditta aggiudicataria ai sensi del successivo art.17.

Prezzi: il prezzo unitario per chilometro definito in sede di aggiudicazione per il servizio oggetto del presente appalto si intende fisso e invariabile per l'intero periodo contrattuale, compresa l'eventuale proroga tecnica.

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITVA

Avvenuta l'aggiudicazione, il soggetto affidatario dovrà costituire, ai sensi dell'art.113 del D. Lgs. n.163/2006, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei

danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La fideiussione bancaria od assicurativa, di cui al comma 1 del citato art.113, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente che in caso di controversia tra assicurazione e beneficiario il foro competente è esclusivamente quello di Livorno, ritenendosi altrettanto valida la previsione di cui allo schema di polizza di cui al comma 1 del Decreto 12.03.2004 n.123 ed alla scheda tecnica contenuta nell'allegato allo stesso decreto.

La cauzione definitiva dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della stazione appaltante, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito con una delle seguenti modalità alternative:

- a. mediante fideiussione bancaria prestata da istituti di credito o banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. n.385/1993;
- b. mediante fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;
- c. mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. n.385/93 (Testo Unico Bancario) ai sensi del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 01.07.2015.

All'impresa che presenti idonea documentazione relativa alla propria certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, si riconosce il beneficio di cui all'art.75, comma 7, del citato D. Lgs. 163/2006. Al riguardo, si avverte che il diritto alla riduzione della garanzia, in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, viene riconosciuto soltanto se tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio sono in possesso della certificazione di qualità.

La cauzione potrà essere escussa a fronte delle inadempienze contrattuali imputate all'appaltatore nei casi e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, dal presente Capitolato Speciale e dal Bando di Gara. La cauzione escussa dovrà essere reintegrata dall'aggiudicatario entro il termine massimo di 5 giorni dalla richiesta da parte della stazione appaltante.

Trovano applicazione gli artt. 127 e 128 del DPR n. 207/2010.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Salvo quanto disposto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, è fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso e il risarcimento dei danni.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione della servizio senza l'espressa autorizzazione della stazione appaltante, pena

l'incameramento della cauzione, l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

ART. 14 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni stabilite all'art.118 del D. Lgs. 163/2006.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 118, commi 2 e 8, del codice (D.Lgs. n. 163/2006) e dunque a condizione che:

- a) l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi o le parti di essi che intende subappaltare;
- b) l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione del relativo servizio;
- c) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dagli atti di gara per l'esecuzione della parte di servizio oggetto del subappalto;
- d) il contratto di subappalto risulti conforme alla normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti (L. 136/2010 e ss.mm.ii.);
- e) non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, accertati ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
- f) l'appaltatore renda dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con l'impresa affidataria del subappalto, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Il termine previsto dall'articolo 118, comma 8, del codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. Per tutti i subcontratti di cui al comma 2 stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'esecutore è tenuto a presentare preventivamente alla stazione appaltante la comunicazione di cui all'articolo 118, comma 11, ultimo periodo, del codice.

È fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, questa stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore degli affidatari.

L'affidamento del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 118 sopra richiamato, comma 2, numero 4.

In caso di mancato rispetto da parte dell'esecutore dell'obbligo di cui all'articolo 118, comma 3, del codice, qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità del servizio eseguito dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dal Responsabile dell'Area Amministrativa, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, trovano applicazione l'art. 170 del DPR n. 207/2010 e l'art.118 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di grave inadempimento da parte dell'aggiudicatario, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, secondo le norme del Codice Civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario, la stazione appaltante si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate da quest'ultimo in sede di offerta.

La stazione appaltante intenderà inoltre risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia dell'impresa aggiudicataria che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- mancato avvio del servizio nel termine prefissato;
- sospensione o interruzione non autorizzate del servizio o di sua parte per più di due giorni, anche non consecutivi;
- frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai sensi del DPR n.445/2000 in sede di gara o successivamente ad essa;
- quando l'ammontare delle penali contestate ed applicate all'appaltatore abbia superato il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto (I.V.A. esclusa);
- cessione del contratto.
- cessione d'azienda credito, qualora non venga ottemperato a quanto previsto all'art.116 del D. Lgs. n. 163/2006;
- subappalto, fatto salvo per quest'ultima ipotesi quanto previsto all'art.118 del D.Lgs. n. 163/2006 e all'art.14 del presente capitolato;
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto;
- liquidazione, fallimento e procedure concorsuali;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto.

In caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

L'aggiudicatario rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

La stazione appaltante conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.

ART. 16 – RECESSO

La stazione appaltante, a norma dell'art. 21-sexies della Legge 241/90 e ss.mm.ii., avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto stipulato nei sei mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, previa disdetta da comunicare all'appaltatore

mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della data del recesso, senza diritto della controparte ad alcun corrispettivo per il recesso medesimo.

Qualora intervengano disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione appaltata l'Amministrazione potrà recedere dal contratto con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata da parte dell'aggiudicatario. Nei casi sopra previsti sarà dovuto il corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data del recesso.

ART. 17 – PENALI PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE

Salvi casi di risoluzione del contratto, il risarcimento dell'eventuale maggior danno e ogni altra sanzione prevista dal presente capitolato, l'aggiudicatario, in caso di svolgimento del servizio in difformità alle prescrizioni di legge e/o del capitolato, sarà tenuto alla corresponsione delle seguenti penali calcolate sull'importo complessivo del contratto, al netto dell'IVA:

- a. 1% per ogni giorno di mancata effettuazione o di interruzione del servizio;
- b. 1% per ogni episodio in cui venga accertato un comportamento lesivo dell'incolumità dei passeggeri da parte del personale adibito al servizio e per ogni grave inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (es: revisione periodica dei mezzi, ecc.);
- c. 0,2% per ogni episodio di ritardo nell'osservanza degli orari di svolgimento del servizio inferiore a 20 minuti;
- d. 0,5% per ogni episodio di ritardo nell'osservanza degli orari di svolgimento del servizio superiore a 20 minuti, o per mancato rispetto degli itinerari e delle fermate previsti;
- e. 1% per ogni episodio in cui venga accertato un comportamento lesivo della personalità e/o moralità dei passeggeri da parte del personale adibito al servizio;
- f. 0,4% ogni qualvolta venga accertata una mancanza in merito alla manutenzione dei veicoli prevista dal presente capitolato a carico dell'aggiudicatario;
- g. da 0,3% a 1% per ogni altro inadempimento delle obbligazioni del presente capitolato non comportante la risoluzione del contratto, secondo la gravità dell'infrazione accertata.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa a mezzo di raccomandata AR.

L'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni, per iscritto, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano alla stazione appaltante nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, si darà corso all'applicazione delle penali. Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e saranno addebitate salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione; in caso di mancato pagamento entro tale termine, l'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all'accertamento o, in caso di non sufficiente capienza, sull'importo cauzionale, con conseguente obbligo

dell'aggiudicatario a provvedere, nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta della stazione appaltante, al reintegro della stessa.

La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'aggiudicatario si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

Il totale delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto, al netto d'IVA; ove tale limite venga superato, si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 298 comma 2 del DPR n. 207/2010.

ART. 18 – SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SORVEGLIANZA/ACCOMPAGNAMENTO

Nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario offrisse la sua disponibilità ad effettuare gratuitamente servizi di sorveglianza/accompagnamento, lo stesso dovrà garantire la presenza di un accompagnatore sugli autobus che trasportano alunni della Scuola dell'Infanzia e, nei casi previsti, Primaria. Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità ed assistenza e vigilanza degli alunni durante il trasporto. Nello specifico, la sorveglianza dovrà svolgersi con particolare attenzione affinché i comportamenti tenuti durante la marcia e nelle operazioni di salita e discesa non procurino danni ai minori stessi, a terzi o a cose nel periodo temporale che va:

- nel tragitto di andata: dalla salita dei minori sullo scuolabus sino all'ingresso degli stessi nelle strutture scolastiche;
- nel tragitto di ritorno: dall'uscita della scuola sino alla riconsegna dei minori ai genitori o ai soggetti maggiorenni appositamente delegati alla presa in carico degli stessi, salve eventuali diverse disposizioni date al servizio comunale preposto da parte dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale.

In caso di assenza dei genitori o di persona maggiorenne delegata alla fermata di ritorno, l'alunno dovrà essere trattenuto sullo scuolabus e, al termine del percorso, riaccompagnato a scuola o, in caso di avvenuta chiusura, ai locali organi di polizia ai quali verrà segnalato l'accaduto; a tal fine, è fatto obbligo agli autisti degli scuolabus di avvisare telefonicamente gli organi di polizia dell'accadimento appena verificata la sussistenza.

L'obbligo di vigilanza e la conseguente responsabilità permangono comunque sempre in carico all'impresa aggiudicataria.

ART. 19 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI ED ASSISTENZIALI

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario è obbligato, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

ART. 20 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

L'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al D. Lgs. n. 81/2008, garantendo al proprio personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto tutto quanto previsto dalla citata normativa, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

L'aggiudicatario ed il personale da esso dipendente, impegnato nel servizio oggetto del presente appalto, dovranno attenersi e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dalla stazione appaltante per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il personale dell'impresa aggiudicataria.

L'aggiudicatario dovrà garantire per tutta la durata della servizio, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio stesso, nei tempi stabiliti dal presente capitolato, provvedendo ad eventuali assenze mediante una immediata sostituzione con personale adeguatamente formato onde non creare disservizi.

Nel caso in cui la valutazione del rischio dell'aggiudicatario preveda l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al già richiamato D.Lgs. 81/2008.

Si precisa, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, che il servizio di cui al presente appalto non comporta rischi da interferenze. Conseguentemente la stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

Si precisa inoltre che l'attività di controllo effettuata con personale della stazione appaltante, di cui al successivo art.21 del presente capitolato, non costituisce rischi da interferenza trattandosi di attività sporadica svolta in locali e luoghi non messi a disposizione della Stazione appaltante stessa.

ART. 21 – CONTROLLI

La stazione appaltante si riserva di effettuare periodiche ispezioni sui mezzi in servizio, con proprio personale, per verificare:

- la corretta esecuzione del servizio
- lo stato di manutenzione degli automezzi e ordinare le riparazioni e le sostituzioni che ritenesse necessarie, previste dal presente atto a carico dell'aggiudicatario
- in caso di necessità, previo avviso all'aggiudicatario, il comportamento degli utenti.

L'aggiudicatario è tenuto a permettere l'effettuazione dei suddetti controlli e, tramite il proprio personale, ha l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni del Responsabile dell'Area Amministrativa.

L'aggiudicatario ha, altresì, l'obbligo di assoggettarsi alle ispezioni ed ai controlli dell'Ispettorato per la Motorizzazione civile, e di ottemperare alle richieste dei funzionari ispettivi.

ART. 22 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto, il soggetto aggiudicatario assume su di sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti all'art.3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010 n.136, così come modificata dal D.L. n.187/2010, di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art.3, comma 3, della suddetta legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, i quali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo Gara, relativo all'appalto in oggetto.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ex art.3, comma 8, stessa legge, con incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà della stazione appaltante di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Amministrazione si riserva inoltre tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 sopra richiamata.

ART. 23 – CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a stipulare il contratto nel termine che gli verrà fissato successivamente; in ottemperanza a quanto dettato dall'art.13, comma 11, del D. Lgs. n.163/2006 il contratto sarà redatto e sottoscritto in modalità elettronica, di conseguenza sarà opportuno che il Rappresentante Legale del soggetto aggiudicatario disponga di firma digitale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto, nessuna esclusa od eccettuata e comprese le eventuali spese derivanti da integrazioni e modifiche del contratto d'appalto sottoscritto dalle parti, sono poste a carico esclusivo dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla consegna fiduciaria del servizio per l'esecuzione dell'appalto nelle more della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, sono a carico dell'aggiudicatario anche le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del D. Lgs. n.163/2006, da rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 24 - ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti del contratto, la ditta appaltatrice dovrà eleggere domicilio legale presso il Comune di Campo nell'Elba.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione del presente capitolato è competente il foro di Livorno.

ART. 26 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Trovano applicazione le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 163/2006 e nel D.P.R. n.207/2010 in ordine alle competenze del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, come incaricati dalla stazione appaltante a norma degli artt. 272 e 300 del DPR n. 207/2010.

Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alessandro Schezzini – Responsabile della Centrale Unica di Committenza, mentre Direttore dell'Esecuzione del Contratto è la dr.ssa Sandra Landi – Responsabile dell'Area Amministrativa.